**REGOLAMENTO INTERNO**



**Approvato dall’Assemblea dei Soci il 12 marzo 2010,**

**aggiornato il 07 novembre 2013,**

**ratificato dalla Presidenza Nazionale il giorno 11 novembre 2013**



**Lega Navale Italiana Sezione Sulcis**

##### **REGOLAMENTO INTERNO**

**Premessa**

Fermo restando che al momento attuale la Sezione, a causa di lavori in corso nel Canale di Porto Pino, non si dispone di posti barca ma si deve acquistarli regolarmente dal Comune di Sant’Anna Arresi all’inizio di ogni stagione estiva, a valere dal 12 marzo 2010, si adotta il seguente regolamento interno. Esso fa sempre riferimento, esplicito od implicito, a:

1. **Statuto della Lega Navale Italiana;**
2. **Regolamento allo Statuto;**
3. **Regolamento di Sicurezza dei Centri Nautici;**
4. **Regolamento dei Gruppi Sportivi;**
5. **Circolari Continuative emesse dalla Presidenza Nazionale.**

CAPO I

 STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE

# **Art. 1**

1. La Sezione delle L.N.I. “Sezione Sulcis” ha la sua Sede Sociale a Carbonia, Via Nuoro n° 2 ed esercita le sue attività presso la concessione di Porto Pino, Prima Spiaggia e Sant’Antioco in adiacenza al porticciolo turistico, in attesa di divenire concrete basi nautiche, previa risoluzione di problemi tecnici e burocratici.
2. **La Struttura, l’Amministrazione e gli adempimenti richiesti alla Sezione, in sede nazionale, sono disciplinati dal “CAPO V” dello** Statuto **e dalle norme di cui agli art. dal 24 al 34 del** Regolamento allo Statuto.

La Sezione è pertanto retta da un Presidente che ne ha rappresentanza legale.

Organi collegiali della Sezione sono (art. 25 dello Statuto):

1. Assemblea dei Soci della Sezione
2. Consiglio Direttivo
3. Collegio dei Revisori dei Conti
4. Collegio dei Probiviri

CAPO II

 **NORME GENERALI DI SEZIONE**

# **Art. 2**

1. Tutti i Soci iscritti presso la Sezione Sulcis si impegnano ad osservare le norme statutarie e a realizzarne le direttive e le finalità.

# **Art. 3**

1. Allo scopo di promuovere e sviluppare la nautica da diporto, la Sezione ha costituito e svilupperà **Basi Nautiche (vedi art.1, comma 1)**.
2. Allo scopo di sviluppare la pratica degli sport, la Sezione promuove la costituzione di **Gruppi Sportivi,** di cui all’art. 1 del Regolamento per i Gruppi sportivi L.N.I.
3. Ogni Socio, se richiesto dal Consiglio Direttivo, è tenuto a prestare la sua collaborazione in occasione di manifestazioni di qualsiasi carattere organizzate dalla Sezione.
4. I Soci Proprietari di barche non si potranno esimere dal mettere a disposizione del Consiglio Direttivo il proprio mezzo, nel limite di almeno una volta nell’arco di un anno.

CAPO III

**DEI SOCI**

**Art. 4**

1. I Soci L.N.I. iscritti alla Sezione, possono fare parte dei vari gruppi sportivi costituiti o costituendi, osservando le modalità riportate nel Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I.
2. Per facilitare l’immediata individuazione dei Soci iscritti solo alla Sezione, da quelli iscritti anche ai vari gruppi sportivi, si aggiungerà, per questi ultimi, a fianco della categoria di appartenenza, di cui all’art. 4 dello Statuto e con riferimento all’articolo 3 del Regolamento dei Gruppi Sportivi LNI, la sigla **GdSX**, dove GdS sta per gruppo dilettantistico sportivo, X indica il tipo di sport praticato. Ad esempio GdSVA indica un Socio facente parte del gruppo dilettantistico sportivo vela.

CAPO IV

 **ASSUNZIONE, ANZIANITA’ E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

## Art. 5

1. L’Ammissione alla Sezione è disciplinata dall’art. 6 dello Statuto e dall’art. 5 del Regolamento allo Statuto.
2. L’Ammissione ai Gruppi Sportivi della Sezione è disciplinata dagli art. 3 e 4 del Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I.

## Art. 6

1. La Qualità di Socio della L.N.I. può venire a cessare in relazione a quanto previsto dagli art. 7 e 8 dello Statuto e dagli art. 7 e 9 del Regolamento allo Statuto.
2. In relazione alla facoltà concessa alla Sezione dal Regolamento allo Statuto (art. 7 punto 3), ai Soci che rinnovano il tesseramento dopo il termine fissato dal Regolamento stesso, sarà applicata, sulle quote Sociali dovute, la penale prevista.
3. La conservazione e l’anzianità di Socio della Sezione Sulcis sono subordinate al mantenimento della qualità di Socio della L.N.I. Essa viene a cessare se il rinnovo non è richiesto entro il 30 settembre di ciascun anno.
4. Il mancato pagamento delle quote Sociali supplementari, entro il termine fissato dal Regolamento allo Statuto, potrà comportare la perdita d’ogni diritto acquisito quale Socio della Sezione e d’uso degli impianti e delle attrezzature.
5. La riammissione a Socio e, conseguentemente, la corresponsione, in tempi successivi, delle quote Sociali supplementari, sono disciplinate dal Regolamento allo Statuto (art. 7 punto 9 e art. 9 punto 1 sub B).

CAPO V

 **SERVIZI SOCIALI**

## Art. 7

1. La Sezione offre ai Soci i seguenti servizi Sociali:
2. Sede Sociale;
3. Segreteria;
4. Sala riunioni;
5. Servizi igienici e doccia;
6. Attrezzatura multimediale e satellitare.
7. Possono essere ammessi a fruire dei servizi Sociali solo i Soci della L.N.I. in regola con il tesseramento.

Sono ammessi a fruire temporaneamente dei servizi particolari della Sede Nautica anche i non iscritti alla Sezione, in transito, purché Soci della LNI, con imbarcazione regolarmente iscritta nel Registro del Naviglio, nei limiti dei posti e delle dimensioni disponibili a tale scopo. Questa fruizione è regolata dal responsabile di banchina e/o dai nostromi.

1. Dei servizi potranno usufruire estranei, non Soci della LNI, solo nel caso in cui sussistano condizioni di pericolo in relazione allo stato del mare e/o dell’imbarcazione e/o delle persone a bordo e/o su richiesta da parte delle Autorità Marittima.. E’possibile dover offrire ospitalità secondo i dettami dell’accoglienza e l’ospitalità che contraddistingue la gente del mare ei Soci LNI: secondo le seguenti condizioni:
2. Una volta cessata l’emergenza la barca deve subito lasciare la base nautica della Sezione;
3. L’imbarcazione in oggetto non eserciti, durante l’ospitalità, operazioni lucrative;
4. La durata della ospitalità non può superare il periodo in cui l’ormeggio rimane libero da parte del socio titolare.
5. Questa particolare norma risponde allo spirito di fratellanza della gente di mare ed è parimenti finalizzato all’attenzione verso il mondo esterno che ogni Socio e Sezione LNI devono avere per sviluppare quel’opera di proselitismo che è uno dei cardini della nostra Associazione.
6. Il C.D. e/o il Consigliere responsabile della Base nautica potrà estendere o limitare tali servizi secondo particolari esigenze.
7. E’ concesso ai Soci della Sezione di intrattenere loro ospiti, anche non tesserati LNI, per brevi periodi, nei limiti della disponibilità dei servizi, presso le strutture della Sezione, fatta salva la precedenza dei Soci della Sezione nell’utilizzo dei servizi stessi.
8. Gli ospiti dovranno essere registrati presso la segreteria nell’apposito registro. In occasione di incontri, regate e premiazioni, gli ospiti della Sezione potranno utilizzare i servizi e le strutture e ormeggiare la barche in relazione ai posti disponibili e per il solo periodo previsto dalla manifestazione.
9. Il costo delle quote supplementari è stabilito ogni anno con delibera del CD, previa valutazione della variazione delle spese generali e del costo dei servizi forniti ai soci. L’importo sarà ripartito tra tutti i Soci della Sezione ad eccezione dei costi relativi alla Base Nautica.
10. Il costo per ogni posto barca, sia annuale, sia di transito è, parimenti, stabilito ogni anno, con delibera, dal C.D.

## Art. 8

1. Il C.D. potrà disporre, per qualsiasi esigenza organizzativa o amministrativa, una diversa assegnazione dei servizi Sociali particolari.
2. Potranno essere attuati, nell’interesse Sociale, provvedimenti eccezionali quali lo spostamento o allontanamento di imbarcazioni.
3. Dette operazioni, salvo casi d’eventi improvvisi e calamità naturali, dovranno essere preceduti da lettera raccomandata A.R. all’interessato, al domicilio da lui dichiarato e, delle stesse operazioni dovrà essere redatto verbale alla presenza di almeno tre Soci, di cui uno dovrà essere Consigliere.
4. Comunicazione del provvedimento adottato dovrà essere immediatamente notificata al Socio con raccomandata A.R.

CAPO VI

 **POSTI BARCA PONTILI E ORMEGGI**

 .

## Art. 9

1. La Sezione affitta annualmente lungo la banchina del Canale di Porto Pino uno spazio congruo ad ormeggiare le imbarcazioni dei Soci assegnatari di ormeggio, tenendo conto della lunghezza FT e larghezza delle imbarcazioni e natanti secondo le specifiche del costruttore e quanto appurato dalle verifiche effettuate. Per quanto riguarda l’imbarcazione il parametro della lunghezza avrà prevalenza su quello della larghezza, previo regolamento comunale.
2. L’assegnazione degli ormeggi presso la sede nautica sarà effettuata annualmente salvo ottenimento di concessione demaniale della banchina, sulla base del punteggio maturato da ogni socio al 31 dicembre dell’anno precedente dove le precedenze saranno stabilite da un **punteggio di merito** assegnato dal C.D. con i criteri indicati dall’art. 10.
3. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo esaminerà i punteggi dei soci ormeggiati presso la Base Nautica e non rinnoverà l’assegnazione a tutti coloro che avranno un punteggio inferiore ai Soci che nella graduatoria avranno ottenuto, nell’anno, un punteggio superiore e che chiederanno un ormeggio.
4. Il CD definirà la graduatoria di merito entro il **31 dicembre di ogni anno**, dando successivamente comunicazione a tutti i soci mediante affissione alla bacheca della Base Nautica e della Sede di Carbonia.
5. Tutti i Soci della Sezione proprietari di barca che vorranno concorrere per un ormeggio nella Base Nautica dovranno rispettare le norme relative alla iscrizione della propria barca al registro del Naviglio della LNI ai fini della eventuale assegnazione di ormeggio, nonché la presentazione, ogni anno, dei documenti relativi all’imbarcazione per l’archivio della sezione.
6. Il Socio sprovvisto di imbarcazione al momento dell’assegnazione di un ormeggio avrà 10 giorni di tempo dalla data di invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, per l’accettazione.
7. Il Socio assegnatario dovrà corrispondere subito la cifra pari alla imbarcazione che ha lasciato l’ormeggio (salvo successivo conguaglio) e si impegna ad occupare il posto barca entro trenta giorni dalla formalizzazione da parte del Consiglio Direttivo, o comunque entro sei mesi pena la decadenza della concessione. Dovrà comunque produrre entro 30 giorni la documentazione relativa alla barca, l’iscrizione al naviglio, le assicurazioni RC, incendio e furto, e il pagamento della quota annuale del’ormeggio.
8. Eventuali situazioni particolari saranno valutate del Consiglio Direttivo.

**Art. 10**

1. A tutti gli iscritti alla Sezione ogni anno verranno assegnati dei **punti di merito** per il rispetto dei regolamenti e per l’attività svolta. Tale punteggio verrà riportato nel database dei Soci della Sezione in apposita colonna al fine, tra l’altro, di permettere, ad esempio, ad un Socio futuro possessore di imbarcazione, l’ingresso nella graduatoria al livello spettante.
2. E’ compito del Socio dimostrare di aver svolto attività per nome e per conto della Sezione qualora tale attività non sia stata organizzata dalla Sezione.
3. I punti di merito saranno assegnati, vista la documentazione acquisita agli atti, dal C.D. secondo il seguente criterio:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoria criterio** | **Descrizione criterio di assegnazione** | **Punti** |
| **a** | Per ogni anno ininterrotto d’anzianità d’iscrizione alla Sezione Sulcis, ex Sezione Porto Pino (se il rinnovo è avvenuto entro il 31 marzo d’ogni anno; in caso di ritardo nel rinnovo non si ha diritto a questo punto); | **0,5** |
| **b** | Per ogni anno nella carica di Presidente; | **2** |
| **c** | Per ogni anno di partecipazione come Consigliere in carica; | **1** |
| **d** | Per ogni anno di partecipazione come Revisore dei Conti; | **0,5** |
| **e** | per ogni anno di partecipazione come Proboviro; | **0,25** |
| **f** | per ogni anno di partecipazione come Direttore Tecnico del Gruppo Sportivo; | **0,5** |
| **g** | per ogni anno di partecipazione come Istruttore nautico (Corsi patente, vela, canottaggio, etc.); | **0,5** |
| **h** | per ogni partecipazione attiva alle manifestazioni della Sezione (per partecipazione attiva si intende all’organizzazione della manifestazione e non come spettatore). | **1** |
| **i** | per incarichi specifici richiesti dal C.D. | **0,5** |
| **j** | per aver partecipato a regate o manifestazioni in nome e per la Sezione; | **0,25** |

1. Considerare il posto barca come un “parcheggio” alternativo o più conveniente rispetto a quello disponibile in una struttura commerciale, è contrario allo spirito dello Statuto della LNI e come tale può dar luogo ad una ammonizione scritta da parte del C.D. fino al rifiuto della concessione di posto barca, ancorché spettante per la posizione nella lista di attesa.
2. I Soci, le cui imbarcazioni iscritte al registro del naviglio della LNI, non possono svolgere attività lucrative né all’interno della Sezione né fuori della Sede Nautica. (art 35,3 Regolamento allo Statuto).
3. Per l’attribuzione del punteggio, di cui ai punti c, d, e, f, g, h, i, j, la condizione è che non sia corrisposto alcun emolumento.
4. I punteggi attribuiti a Soci comproprietari di una medesima unità da diporto non sono cumulabili. Sarà tenuto conto del punteggio più alto tra i due Soci.
5. Il C.D. assegna gli ormeggi ed il relativo **numero distintivo** (posizione nella planimetria A) in relazione:
6. alla posizione nella graduatoria di merito;
7. alle dimensioni dell’imbarcazione (lunghezza);
8. alla dimensione del posto barca disponibile;
9. A parità di punteggio vale l’anzianità di tessera.
10. Il CD comunicherà al Socio richiedente la decisione adottata; in caso di assegnazione il Socio, entro **15 giorni dalla comunicazione**, dovrà notificare alla Segreteria l’accettazione o la rinuncia al posto barca assegnato. In caso di accettazione il Socio dovrà provvedere entro **30 giorni** dalla comunicazione al versamento di quanto dovuto.
11. Nel caso in cui, chi ne avesse diritto, rinunciasse all’occupazione del posto barca o non perfezionasse il pagamento dovuto entro il termine previsto, questi perderà il diritto acquisito per l’anno in corso ed il posto barca potrà essere assegnato ad un altro Socio in graduatoria, secondo i criteri sopra riportati, oppure rimarrà a disposizione della Sezione.
12. Una volta perfezionata l’assegnazione, in caso di assenza temporanea dell’assegnatario del posto barca, questo rimane a disposizione della Sezione che potrà utilizzarlo come posto di transito.
13. Il Socio decadrà dall’assegnazione se non utilizzerà l’ormeggio per un periodo di sei mesi.
14. All’atto dell’occupazione del posto barca l’assegnatario, oltre ad aver effettuato i previsti pagamenti, dovrà consegnare alla Segreteria della Sezione, in fotocopia, i seguenti documenti:
15. attestazione di proprietà (dichiarazione in caso di natanti);
16. licenza di navigazione (Certificato d’uso del motore in caso di natanti);
17. certificato d’assicurazione per Responsabilità Civile;
18. certificato di assicurazione contro incendio e furto;
19. dichiarazione di scarico di responsabilità della Sezione (in originale) per quanto

attiene a qualsiasi danno ricevuto o provocato in seguito all’ormeggio presso la banchina della Sede Nautica, danni che dovranno essere sanati a cura esclusiva dell’assegnatario del posto barca.

1. La mancata, o ritardata, o ingiustificata presentazione di tali documenti farà decadere l’assegnazione del servizio. Tale documentazione dovrà parimenti essere esibita in originale ogni anno all’atto del rinnovo del tesseramento alla Sezione.

## Art. 11

1. Al Socio deceduto, assegnatario di servizi Sociali particolari può subentrare, entro 6 mesi, uno degli eredi legittimi, purché già Socio della Sezione o si iscriva alla Sezione.
2. Nel caso che l’erede legittimo avente diritto sia minore d’età, la richiesta di subentro dovrà essere sottoscritta dal genitore o dal tutore.
3. Qualora gli eredi legittimi non fossero iscritti alla Sezione o non si iscrivessero, dovranno liberare i servizi Sociali particolari goduti dal *“de cuius”*, nel termine di tre mesi dal decesso.
4. Il C.D. potrà prolungare, eventualmente, i termini del subentro, in particolari situazioni familiari.
5. In mancanza d’eredi Soci della Sezione, o in caso di rinuncia di questi ultimi, qualora il Socio deceduto assegnatario del posto barca sia comproprietario storico documentato dell’imbarcazione usufruente di tale servizio con altro Socio, questi può chiedere il subentro all’assegnazione.

CAPO VII

**Norme di dettaglio per ormeggi e transiti**

## Art. 12

1. Le domande d’assegnazione di un posto barca indirizzate al C.D. saranno graduate con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 9 e 10.
2. Anche le domande presentate al C.D. per cambio posto barca, ma con mantenimento delle stesse dimensioni, saranno graduate con osservanza dei criteri di cui all’art. 9 e 10.
3. In relazione alla graduatoria che sarà così formata, il C.D. assegnerà di volta in volta gli ormeggi correlando le dimensioni del posto disponibile con quelle del posto richiesto.
4. Gli assegnatari di posto barca che intendessero sostituire la loro imbarcazione con altra di dimensioni maggiori, dovranno darne tempestivo avviso al C.D. In caso di nullaosta scritto, l’assegnatario del posto dovrà versare le quote di adeguamento del posto barca. In caso d’impossibilità vale quanto riportato al punto 1. Il C.D. revocherà d’ufficio l’assegnazione del posto barca a coloro che, senza preventiva autorizzazione scritta del C.D., introducessero nella Sede Nautica imbarcazioni di dimensioni superiori a quelle per le quali erano stati autorizzati.
5. Gli assegnatari di un posto barca potranno utilizzare, o lasciare vacante da imbarcazione, il posto loro assegnato, od occuparlo con imbarcazioni di minori dimensioni, di loro proprietà dimostrata, fino al 31 dicembre dell’anno solare in corso. Casi particolari potranno essere esaminati dal C.D. Per tale periodo l’assegnatario dovrà concorrere a tutte le spese, secondo il punteggio d’uso assegnato all’imbarcazione titolare, senza diritto al rimborso.
6. I Soci non potranno essere assegnatari di più di un posto barca.
7. Gli assegnatari di un posto barca che dispongono di un battellino “tender”, dovranno servirsene in modo tale da non occupare, in mare o in terra, lo spazio riservato ad altri Associati, o utilizzato dalla Sezione per le varie necessità Sociali. Compatibilmente con la disponibilità di spazio, il C.D. potrà destinare una zona a ricovero dei “tender”.
8. Le operazioni di ormeggio e disormeggio di una imbarcazione dovranno essere sempre curate dal possessore, o dai possessori dell’imbarcazione, ovvero, su delega scritta di questi ultimi, depositata in Segreteria, da Soci della Sezione o da persona o ditta all’uopo delegata, dei quali sia notoriamente riconosciuta la competenza e la capacità. In caso di delega, il possessore dovrà sempre espressamente dichiarare sulla stessa che si assume la responsabilità degli eventuali danni derivanti dall’operazione stessa. I possessori dell’imbarcazione manovrata risponderanno comunque in proprio degli eventuali danni subiti dall’imbarcazione manovrata come sopra, o causati da altri nel corso delle manovre, o per inadeguata puntellatura a terra dell’imbarcazione stessa.
9. Un Socio che lasci libero il suo posto barca per più di 24 ore dovrà avvertire il Nostromo e/o il Consigliere responsabile della Base nautica e/o la segreteria della Sezione e dovrà inoltre comunicare la data del rientro. **Per il periodo reso libero il posto sarà a disposizione del CD che ne farà uso (attraverso il Consigliere responsabile della Banchina, la Segreteria, il Nostromo) secondo regolamento interno**. In caso di anticipato rientro, è fatto obbligo di comunicare con anticipo di almeno 24 ore al Nostromo e/o al Consigliere responsabile della Base nautica e/o alla Segreteria la data e l’ora prevista, pena l’indisponibilità temporanea del posto stesso.
10. In caso di ormeggio reso libero dal socio anche temporaneamente il C.D. e/o il Nostromo potrà utilizzarlo come transito per barche di soci della LNI di passaggio. Il primo giorno sarà gratuito. Il Consiglio Direttivo definirà ogni anno le cifre relative al transito presso la Base Nautica.
11. In nessun caso sarà consentito ad estranei non riconosciuti di eseguire operazioni di ormeggio o disormeggio. Qualora si verificassero inosservanze a questa norma, il Socio assegnatario del posto barca sarà richiamato e nei suoi confronti il C.D. potrà disporre la revoca d’ufficio immediata del posto assegnato.
12. L’assegnatario del posto barca dovrà curare a sue spese la manutenzione e l’efficienza dell’infrastruttura assegnatagli **(trappa e cime d’ormeggio), senza alcun diritto a rimborso**, anche in caso di trasferimento ad altro posto barca. In caso di inerzia del Socio, provvederà la Sezione, addebitando al Socio assegnatario del posto barca la relativa spesa. La Sezione garantirà, per il resto (catenaria, acqua, elettricità, ecc), l’efficienza del posto barca assegnato. Il Socio sarà, però, chiamato a rispondere di danneggiamenti arrecati alle infrastrutture (es. colonnina) per incuria od uso scorretto.
13. In caso di gravi inadempienze a questo Regolamento da parte di un Socio assegnatario di posto barca, il CD si riserva il diritto di disporre la revoca d’ufficio immediata del posto assegnato.
14. In caso di lavori straordinari della Base Nautica le spese saranno suddivise in maniera proporzionale alla superficie impegnata nella concessione tra tutti i soci utilizzatori degli ormeggi, fermo restando la corresponsione, all’atto della prima ammissione alla base nautica, della quota Una Tantum prevista come partecipazione alle spese iniziali di impianto e successive spese per interventi straordinari.

CAPO VI

 Dei servizi e delle attrezzature

Art. 13

1. I Soci sono personalmente responsabili dei danni provocati alle attrezzature Sociali della Sezione.
2. Acqua ed energia elettrica fornite dalla Sezione dovranno essere usate con moderazione, evitando qualsiasi spreco.
3. L’uso dell’acqua dovrà avvenire con l’impiego di manichette dotate di chiusura automatica o manuale del flusso.

Art. 14

 L’addetto di banchina (Nostromo) dovrà assolvere in particolare ai seguenti compiti.

* Sorvegliare che le imbarcazioni all’ormeggio si trovino in condizioni di rispetto delle elementari norme di sicurezza.
* Annotare l’uscita e l’entrata delle imbarcazioni che lasciano l’ormeggio per più di 24 ore. Dovrà essere annotata anche l’ospitalità concessa ad imbarcazioni estranee alla Sezione.
* Controllare il rientro delle imbarcazioni, all’ora programmata dai Soci.
* Curare la piccola manutenzione, l’ordine e la pulizia della Sede nautica, nonché l’efficienza dei mezzi antincendio di cui è dotata.
* Segnalare al Consigliere responsabile della Base Nautica ed eventualmente ai Soci interessati, tutte le anormalità riscontrate e prendere, nel frattempo, tutti i provvedimenti necessari per assicurare l’integrità delle attrezzature Sociali e delle proprietà dei singoli.
* Far rispettare le norme ed eseguire le direttive del C.D. e del Consigliere responsabile della Base Nautica.
1. Tutte le anomalie riscontrate dai Soci assegnatari, dai Nostromi, dal Consigliere responsabile della Base nautica devono essere segnalate per iscritto alla Segreteria di Sezione che provvederà al protocollo e all’immediato rapporto al CD. Per le anomalie che, a giudizio del rilevante, creino o siano già in stato di pericolo per le persone o le cose, si è tenuti all’immediato intervento secondo il criterio del buon senso e dello spirito di fratellanza che ci impone di intervenire a salvaguardia dei beni comuni e/o dei soci, salvo poi darne comunicazione e la rilevanza del caso.

Art.15

1. Presso la Base Nautica potranno essere installate apparecchiature ricetrasmittenti CB o VHF, previa autorizzazione delle autorità competenti, per assicurare un efficace collegamento radio con le imbarcazioni specialmente in occasione delle regate o di altre manifestazioni in mare.
2. Tale servizio dovrà essere particolarmente efficiente nei periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno. Eventuali altri servizi potranno essere valutati dal C.D.

Art. 16

* 1. La Sezione può dotarsi di attrezzature e servizi che i Soci potranno utilizzare secondo quanto disposto dal presente articolo.
	2. La Sede della Sezione è a disposizione dei Soci per quanto concerne il portico, la sala soggiorno interna ed i servizi igienici, che dovranno essere utilizzati con la massima igiene possibile.
	3. Il C.D. potrà estendere o limitare tali servizi secondo particolari esigenze.
	4. Di tali servizi non potranno usufruire estranei, non Soci della LNI.
	5. E’ concesso ai Soci intrattenere loro ospiti, anche non tesserati LNI, per brevi periodi, nei limiti della disponibilità dei servizi, fatta salva la precedenza dei Soci della Sezione nell’utilizzo dei servizi stessi.
	6. Gli ospiti dovranno essere registrati presso la segreteria nell’apposito registro.
	7. In occasione di incontri, regate e premiazioni, gli ospiti della Sezione potranno utilizzare i servizi e le strutture.

Art. 17

1. Le imbarcazioni di proprietà della Sezione potranno essere utilizzate dai Soci che ne faranno richiesta, secondo una normativa all’uopo redatta, depositata presso la Segreteria della Sezione, alla quale dovranno pervenire per tempo le richieste.
2. I Soci che usufruiranno di tale servizio dovranno comunque mettere la massima cura sia nell’uso, sia nella manutenzione dell’imbarcazione alla fine del periodo di utilizzo.

CAPO VIII

 SANZIONI E SALVAGUARDIA

Art. 18

1. Allo scopo di assicurare l’efficienza e la funzionalità degli Organi Collegiali della Sezione, di cui agli articoli 28, 29, 30 del Regolamento allo Statuto, il Presidente della Sezione, in caso di ripetute assenze, o di inefficienza, o di impedimento, o ancora, di scarsa attitudine di un componente degli organi collegiali di cui sopra, ne dispone la decadenza dall’incarico e provvede alla sua sostituzione, dopo aver sentito in proposito il Consiglio Direttivo della Sezione ed informando la Presidenza Nazionale.

Art. 19

1. La Sezione si riserva di adire nei confronti dei Soci morosi, espulsi o dimissionari, secondo le direttive dello Statuto e del Regolamento allo Statuto ed in ultimo di intraprendere le vie giudiziarie per il recupero delle quote Sociali scadute e non versate, nonché di qualsiasi altra somma di cui essi risultino debitori alla Sezione per qualsiasi titolo.

Art. 20

1. La Sezione non risponde degli infortuni e/o danni che, per l’uso delle attrezzature Sociali o che per qualsiasi altra causa, i Soci dovessero procurare o subire.
2. La Sezione non si assume nessuna responsabilità per danni da incendi o furti che i Soci stessi dovessero subire alle persone o alle cose di proprietà o possesso depositate, anche temporaneamente, nell’ambito Sociale, considerato che il Sodalizio non si è assunto, né può assumersi compiti di custodia di cose altrui.
3. Non vengono parimenti assunte dalla Sezione responsabilità di alcun genere per danni a persone e/o cose nei confronti di qualsiasi altra persona che, per qualsiasi motivo, venga a trovarsi entro il perimetro della zona di pertinenza della Sezione.

Art.21

1. Non sono ammesse raccolte di denaro, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione del C.D.
2. In occasioni di eventuali raccolte autorizzate, dovrà essere sempre rilasciata ricevuta delle somme introitate che, in ogni caso, dovranno essere versate alla cassa della Sezione.
3. Questa ultima provvederà a soddisfare lo scopo per cui la raccolta è stata effettuata.

CAPO IX

 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22

1. Le norme contenute nel presente Regolamento Interno sono state approvate in ogni singolo articolo dal Consiglio Direttivo della Sezione e dall’Assemblea dei Soci in data 12 marzo 2010. Tale regolamento è depositato presso la Segreteria.
2. Esso integra ed in dettaglio applica lo Statuto (D.P.R. 18/05/1985 n. 531) ed il Regolamento allo Statuto che, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 01/02/1986 e successivi aggiornamenti, e da tale data è in vigore.
3. Tutti i diritti precedentemente maturati dai Soci della Sezione nell’ambito della stessa, saranno da questi conservati “ad personam”.
4. Tutte le vertenze in atto dalla data di entrata in vigore della normativa derivante dallo R.I., dovranno essere risolte nell’ambito delle nuove norme.
5. Il presente regolamento avrà efficacia dal momento della sua approvazione.

Carbonia li, 12 marzo 2010

 Il Segretario il Presidente